

[FILO DIRETTO CON L'ESPERTO PAC]

Se la domanda è errata il risarcimento spetta al Caa

In genere il Centro è assicurato nei confronti di tali rischi

[DI ANGELO FRASCARELLI]

Sono un cerealicoltore di Foggia e chiedo di indicarmi, dal punto di vista burocratico, la giusta strada da percorrere per far valere i miei diritti. Avendo presentato, per la campagna 2006, la domanda unica di pagamento all'Agea tramite un Caa di Foggia, nel dicembre 2006, nella riscossione degli importi mi sono accorto che mancava il pagamento dell'importo commisurato alla sup. di ha 10,00, ritirata dalla produzione secondo la norma 4.2 del D.M. 5406 (terreni disattivati per la condizionalità). Dopo aver informato l'operatore del Caa, lui stesso ha verificato ed ammesso che aveva erroneamente indicato la superficie disattivata nel riquadro "superfici non utilizzate" B5 e non in quello B15 che le compete, per la quale si chiedeva il pagamento.

Dopo circa 18 mesi di rassicurazioni, sono riuscito a parlare con un funzionario dell'Agea, il quale ha verificato che non era stata ancora effettuata correzione alla domanda unica 2006. Ai primi di giugno del c.a., contattando l'operatore del Caa di Roma, mi ha assicurato che è finalmente riuscito a correggere l'errore summenzionato.

Successivamente un funzionario dell'Agea mi ha detto che tali correzioni non vengono facilmente prese in considerazione dall'Agea, e che il mancato pagamento, poiché è stato causato da un errore materiale del Caa, deve essere corrisposto dallo stesso Caa. Infatti il funzionario dell'Agea mi ha riferito che i Caa sono assicurati per tali rischi. Cosa debbo fare? ■ T.N. - email

■ ■ La Domanda unica per i pagamenti diretti della Pac deve essere presentata annualmente entro il 15 maggio; nel 2006, solo per quell'annata, fu concessa una proroga al 15 giugno 2006.

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 e 22 del Reg. (Ce) 796/04 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda di aiuto. La domanda di modifica deve pervenire ad Agea entro il 31 maggio.

È possibile presentare una domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (Ce) n. 796/2004, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'Agea dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

La domanda di revoca parziale deve pervenire ad Agea entro il 4 settembre. Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 22 del Reg. (Ce) n. 796/2004, non può in nessun caso comportare l'aumento della su-



perficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

È quindi evidente, che la Domanda Unica non poteva essere modificata a dicembre 2006, tantomeno può essere modificata oggi.

A questo punto, l'agricoltore, se riesce a dimostrare che il Caa ha com-

messo un errore materiale, può chiedere il risarcimento al Caa, anche per le vie formali, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno. La richiesta ufficiale di indennizzo obbliga il Caa a rispondere ufficialmente.

Generalmente il Caa è assicurato nei confronti di tali rischi. ■